

**CAMERA DEI DEPUTATI** 1611-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **BONALUMI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
*nella seduta del 17 aprile 1984 (Stampato n. 306)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**ANDREOTTI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MARTINAZZOLI**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(**GORIA**)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(**CAPRIA**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 19 aprile 1984*

Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la  
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata  
a San Marino il 7 dicembre 1981

*Presentata alla Presidenza il 18 giugno 1984*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione in esame riguarda l'aumento del valore nominale e del contingente di monete metalliche diverse dall'oro da coniare per conto del governo di San Marino. Questo ha avanzato tale richiesta sia per fronteggiare l'erosione inflazionistica sia per esigenze numismatiche.

Con l'articolo 1 della Convenzione si stabilisce che solo la Zecca italiana possa essere utilizzata dalla Repubblica di San Marino per la coniazione.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le monete saranno uguali a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni e il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Con l'articolo 3 si stabilisce che i due governi potranno chiedere il cambio in valuta italiana delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

L'articolo 5 prevede la coniazione — per valore limitato — di monete d'oro che avranno corso legale solo a San Marino

e che saranno ugualmente coniate dalla Zecca italiana.

L'articolo 6 fissa il quantitativo delle monete.

L'articolo 7 prevede accordi speciali nel caso in cui le monete di uno dei due Stati dovessero essere dichiarate fuori corso.

Con l'articolo 8 infine i due governi si impegnano a reprimere le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che dovessero essere compiute nel proprio territorio.

La presente Convenzione entrerà in vigore allo scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per dieci anni, anche se i competenti organi finanziari dei due Paesi potranno provvedere, in seguito a debita autorizzazione, alla revisione biennale dei contingenti stabiliti (valore nominale: un miliardo e cento milioni di lire italiane; centodieci milioni di pezzi conati).

La Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

BONALUMI, *Relatore.*

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)**

**PARERE FAVOREVOLE**

---

---

TESTO  
DEL SENATO

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

## ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 9 della convenzione stessa.

## ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*